



Camera di Commercio
Caserta

CAMERA DI COMMERCIO I A A CASERTA

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ALLE IMPRESE AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI CASERTA A SOSTEGNO DEL CREDITO DI ESERCIZIO

Premesso che, la Camera di Commercio di Caserta intende attuare un intervento a sostegno delle imprese agricole, per le necessità legate all'anticipazione delle spese per la conduzione aziendale fino alla vendita dei prodotti, attraverso un programma di contribuzione al credito agrario.

Il concorso sugli interessi è concesso sotto forma di aiuti de minimis .

Art. 1- Finalità

La Camera di Commercio di Caserta, intende promuovere e sostenere l'accesso al credito delle imprese agricole, mediante l'assegnazione di contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi dagli istituti bancari.

L'importo destinato al finanziamento del presente intervento è di **€ 100.000**.

Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione

Sono ammesse al beneficio del contributo di cui al presente bando le PMI, di cui alle normative comunitarie ed al Decreto del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005, appartenenti al settore agricolo che rispondano ai seguenti requisiti:

- a) essere iscritte nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Caserta;
- b) essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
- c) essere condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del c.c., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatore diretto, ai sensi dell'art.2 della legge 9 gennaio 1963, n 9 o di imprenditore agricolo professionale (IAP) e in regola con i relativi versamenti;
- d) abbiano sede legale o unità locale operativa principale in provincia di Caserta;
- e) non siano in stato di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria ovvero non siano sottoposte ad amministrazione controllata.
- f) In caso di società di persone, di cooperative di conduzione di terreni e/o allevamenti ed attività connesse, di società di capitali, lo statuto o l'atto costitutivo devono prevedere, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art.2135 del c.c. e tutti i requisiti di cui alla lettera a) devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un socio amministratore e ad almeno un amministratore.

I contributi di cui al presente bando sono erogati nel rispetto della normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato in esenzione.

Art. 3 - Investimenti ammissibili e caratteristiche del finanziamento bancario agevolato

La Camera di Commercio di Caserta concede un contributo in conto interessi alle imprese che rispondano ai requisiti di cui all'art. 2 che abbiano ottenuto un **prestito a breve termine** accordato da banche, per sostenere le spese anticipate per il completamento del ciclo produttivo colturale fino alla vendita dei prodotti.

Gli investimenti dovranno essere strettamente funzionali all'attività esercitata dall'impresa e realizzati nella sede o nell'unità locale operativa dell'impresa richiedente presente sul territorio della provincia.

Non saranno presi in considerazione gli investimenti per i quali l'impresa abbia ottenuto o fatto domanda per ottenere altre agevolazioni pubbliche.

Il finanziamento dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- a) Durata pari **massimo 18** mesi
- b) Forma tecnica: **contratto di credito agrario a breve termine**
- c) Rimborso con emissione **di cambiale agraria**
- d) Massimale fino a Euro **50.000,00** per azienda agricola.

Art. 4 - Misura del contributo in conto interessi

1. Il contributo della Camera di Commercio di Caserta è pari all'abbattimento del 50% di un tasso d'interesse TAEG di riferimento applicato fino ad un massimo del 10% e comunque non superiore a € 2.500.

2. Il contributo è concesso in unica soluzione a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria avviata su istanza dell'impresa.

3. Ogni azienda può presentare una sola domanda di agevolazione.

4. Il contributo è erogato al netto delle ritenute d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, 2° comma del DPR 600/73, ed è versato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al beneficiario.

Art. 5 - Documentazione da allegare alla domanda di contributo

1. I soggetti che intendano richiedere il contributo oggetto del presente bando, devono presentare alla Camera di Commercio apposita domanda formulata utilizzando lo schema predisposto.

2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere le seguenti indicazioni a pena di esclusione:

cognome, nome, codice fiscale del legale rappresentante, denominazione o ragione sociale, sede legale, telefono, fax, e-mail, codice fiscale impresa, numero iscrizione INPS, codice IBAN del conto corrente bancario per l'erogazione del contributo.

3. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti, pena l'inammissibilità della domanda di contributo:

- a) copia del documento di identità del legale rappresentante;
- b) copia della comunicazione della banca di avvenuta concessione del finanziamento del prestito nei termini previste dall'art. 3 del presente bando;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa alla compatibilità della richiesta rispetto ai limiti stabiliti dalla normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato in esenzione, secondo il modello appositamente predisposto;
- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale dell'impresa richiedente concernente l'assenza di condanne

penali e di provvedimenti penali in corso o stativi alla concessione di contributi da parte di Enti pubblici, e la regolarità con i contributi previdenziali e assicurativi.

Art. 6 - Termine e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per l'ammissione al contributo, completa degli allegati richiesti, deve essere presentata dopo la concessione del prestito da parte di una banca **ed antecedentemente al termine di scadenza.**
2. La domanda di contributo dovrà essere presentata alla Camera di Commercio di Caserta.
3. Le domande potranno essere presentate dal 7/11/2013 entro e non oltre il **31/12/2013.**

Art.7 - Procedura valutativa

Le domande giudicate ammissibili saranno ammesse al finanziamento sulla base dell'ordine cronologico di inoltro, fino ad esaurimento del fondo stanziato.

Art. 8 - Istruttoria della domanda

Le domande sono esaminate dal funzionario responsabile del procedimento che verificherà il soddisfacimento delle condizioni previste dal presente bando e valuterà l'ammissibilità della domanda.

Art. 9 - Integrazione della domanda

1. Eventuali integrazioni alla documentazione presentata o chiarimenti necessari al fine di completare l'istruttoria, dovranno essere trasmessi dall'impresa entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di richiesta, pena la non ammissibilità a contributo.

2. In caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni.

Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

3. Fino a quando la domanda non è integrata in tutte le parti richieste, il relativo procedimento resta sospeso.

Art. 10 - Esonero di responsabilità

La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità per la dispersione della domanda dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'impresa interessata o per mancata ricezione di richiesta di integrazione dovuta a cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda non comunicato, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 11 - Conclusione del procedimento

1. Il procedimento si conclude entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvio dello stesso fatta salva la sospensione del termine per l'integrazione della domanda.
2. Sia nel caso di accoglimento che di diniego della domanda, il procedimento si conclude con l'adozione del provvedimento, debitamente motivato, da parte del dirigente.
3. La pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio, nella sezione albo camerale, della determina dirigenziale contenente l'elenco dei beneficiari e dei soggetti esclusi sostituisce a tutti gli effetti la notifica del provvedimento agli interessati.

Art 12 – Controlli

L'ufficio responsabile dell'istruttoria delle domande controlla la regolarità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Art. 13 - Decadenza dal beneficio

Il contributo viene revocato nei seguenti casi:

- a) revoca dell'operazione di finanziamento a seguito di inadempienza;
- b) apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa;
- c) mancata permanenza dei requisiti richiesti ai fini dell'assegnazione del contributo.

Art. 14 – Ricorso

Avverso la decisione negativa o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto ricorso giurisdizionale ai sensi della Legge n. 1034 del 1971 e del D.P.R. 1199/71 e successive modifiche.

Art. 15 – Decorrenza

Il presente bando entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

Art. 16 – Rinvio

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente bando valgono le disposizioni di legge di carattere generale.